

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE “PRESTITO PARTECIPATIVO”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

Numero verde: 800 77 11 00 – dall'estero: 0039 0521 94 29 40

Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it

Fax: 02 89542750 – dall'estero: 0039 02 89542750

Sito Internet: www.cariparma.it

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE “PRESTITO PARTECIPATIVO”

CARATTERISTICHE

Si tratta di una tipologia di finanziamento, erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente con rientro programmato, destinata principalmente alle Piccole e Medie Imprese che abbiano natura giuridica di società di persone e di società di capitali che intendono realizzare piani di sviluppo, innovazione, ammodernamento attraverso la graduale immissione di capitale proprio da parte dei soci, anticipato dal capitale di credito della banca.

RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE "PRESTITO PARTECIPATIVO"

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI A	TAEG
Affidamento di € 1.500,00 con durata pari a 3 mesi; ipotizzato un utilizzo pari a € 1.500,00 per 3 periodi non consecutivi di 29 giorni, verificatisi nel trimestre; in questo caso la commissione di massimo scoperto non si applica e va tenuto conto dei soli interessi e altre spese.	3,340%
IPOTESI B	TAEG
Affidamento di € 1.500,00 con durata pari a 3 mesi; ipotizzato un utilizzo pari a € 1.500,00 in via continuativa per l'intero trimestre; in questo caso si applica la commissione di massimo scoperto.	3,340%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente indicativo di aperture di credito su conto corrente.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un Cliente medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

	VOCE DI COSTO	VALORE
CONDIZIONI GENERALI	Importo massimo finanziabile	Importo dell'aumento di capitale deliberato dalla società – massimo 750.000 euro
	Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> – Fideiussione specifica pro-quota rilasciata dai soci sottoscrittori l'aumento di capitale sociale – Impegno di tutti i soci, attraverso specifiche delibere tra la società e i singoli soci, a rimborsare la Banca, per ciascuna rata in ammortamento, la quota capitale di propria competenza
	Durata	Da un minimo di 24 ad un massimo di 60 mesi, oltre alla frazione di trimestre in cui l'apertura di credito viene resa disponibile
	Rimborso	Sono previsti rimborsi parziali delle somme mutate con periodicità trimestrale/semestrale/annuale, da concordare nell'ambito della durata

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

		VOCE DI COSTO	VALORE	
			massima. In occasione della prima scadenza trimestrale/semestrale/annuale non è previsto rimborso di capitale della somma mutuata ma unicamente la liquidazione degli interessi debitori derivanti dalla capitalizzazione trimestrale/semestrale/annuale.	
FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso a debito annuo nominale entro i limiti dell'apertura di credito concessa	EURIBOR 360 a 3 mesi media mese precedente la data di stipula, pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 1,4 - 1,6 - 1,8 punti in relazione alla rischiosità dell'impresa, con aggiornamenti trimestrali (1/1-1/4-1/7-1/10).	
		Commissione trimestrale di massimo scoperto entro il limite di fido	Non prevista	
	SCONFINAMENTI	Commissione trimestrale di massimo scoperto oltre il limite di fido	Non prevista	
		Maggiorazione sul tasso a debito in caso di utilizzo oltre il limite dell'apertura di credito concessa	4 punti percentuali applicati all'intero saldo liquido debitore, limitatamente ai giorni in cui permane l'utilizzo, con un massimo del 14,00% annuo nominale	
TASSI		Tasso di mora annuo nominale	Non superiore al 14,00% Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica	
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL RAPPORTO	Spese di istruttoria	€ 250,00	
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Commissione estinzione / decurtazione anticipata		Esente
		Invio comunicazioni	Spese per stampa ed invio del rendiconto periodico	€ 0,85 per ogni documento
			Spese per stampa ed invio documento di sintesi periodico	€ 0,85 per ogni documento
		Periodicità di invio	Annuale	
		Spese per stampa ed invio documento di sintesi di variazione	Gratuito	
		Comunicazioni in via	€ 0	

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

		VOCE DI COSTO	VALORE
		telematica	
CAPITALIZZAZIONE		Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale / Semestrale / Annuale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo alle "Aperture di credito in conto corrente" può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.cariparma.it.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO
--

DATA	PARAMETRO	VALORE
28/10/2011	EURIBOR 360 3 mesi media di ottobre 2011	1,572%
29/11/2011	EURIBOR 360 3 mesi media di novembre 2011	1,495%
29/12/2011	EURIBOR 360 3 mesi media di dicembre 2011	1,437%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il piano di ammortamento viene rilasciato in base al tasso in vigore al momento della stipula; tale piano verrà modificato al variare del parametro di indicizzazione indicato nel documento di sintesi.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCE DI COSTO	VALORE
Commissione per rilascio informativa precontrattuale idonea per la stipula (ove richiesta)	€ 2,50
Divisore fisso per il calcolo degli interessi	Anno civile

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

VOCE DI COSTO	VALORE
Imposta sostitutiva	0,25% sull'importo del finanziamento erogato, da trattenersi all'atto dell'erogazione

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

La Banca ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito mediante lettera raccomandata e in questo caso la Parte correntista si impegna a restituire entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione di recesso quanto ad essa dovuto per capitale, interessi ed accessori, ivi inclusi gli eventuali interessi di mora maturati fino a quel momento.

Alla Parte correntista spetta analogo facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, pagando alla Banca quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, ivi inclusi gli eventuali interessi di mora maturati fino a quel momento. Non è previsto alcun compenso a favore della Banca a titolo di penale per l'estinzione anticipata..

Nel caso in cui la Parte correntista richieda l'estinzione anticipata del rapporto, quest'ultimo sarà chiuso nel termine massimo di 60 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della Banca, in Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – indirizzo di posta elettronica: reclami@cariparma.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario:
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE-CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Tasso annuo nominale

Tasso di interesse nominale annuo applicato al finanziamento.

Liquidazione

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Calcolo e determinazione periodica degli interessi riguardanti il finanziamento.

Periodicità della liquidazione

Frequenza con cui vengono calcolati gli interessi del finanziamento (trimestrale).

Spese di istruttoria

Rimborso spese a fronte delle attività svolte dalla banca per l'analisi di concedibilità del finanziamento e di revisione dello stesso.

Interessi di mora

Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.

Euribor

Tasso base di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.